



COMUNE DI UDINE
Il Sindaco



OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MERCATI

IL SINDACO

- Richiamato il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.12/PC del 3 maggio 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- Visto l'evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Friuli Venezia Giulia, il cui andamento accenna ad invertire la dinamica dei contagi sull'intero territorio regionale;
- Visto l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- Visto l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

1) E' consentito l'esercizio dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso esclusivamente di generi alimentari e prodotti florovivaistici su area pubblica o privata, a condizione che venga adottato il seguente piano:



Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine
Tel. 0432/1271111 - Fax 0432/1270355

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Via Lionello, 1
33100 Udine - Tel. 0432/1272607



COMUNE DI UDINE
Il Sindaco



- la perimetrazione dell'area di mercato, se all'aperto;
- la predisposizione di un unico varco d'accesso separato da un unico varco d'uscita;
- il contingentamento delle presenze che non possono superare contemporaneamente, al fine di evitare assembramenti, il doppio del numero dei banchi presenti, esclusi dal conteggio gli operatori commerciali;
- la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro per gli avventori e i venditori dei mercati;
- l'obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore,
- l'uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, sia per i venditori che per i compratori;
- il divieto di assembramento al varco di accesso al mercato nonché l'adozione di misure organizzative atte a garantire il rispetto della distanza interpersonale mediante la creazione di un'unica fila per coloro che attendono di accedere all'area mercatale.

2) L'obbligo di predisporre le suddette misure e vigilare sulla loro osservanza rimane a carico dei commercianti titolari di concessione, operanti nei vari mercati, pubblici e privati, che si svolgono sul territorio comunale.

3) L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nei mercati sia nei confronti di chi li frequenta.

4) Il limite massimo, oltre il quale non è possibile effettuare neanche la spunta, di posteggi occupati per singolo mercato è il seguente:

- Mercato dei fiori recisi e delle piante ornamentali (portici piazza Matteotti): 1 posteggio
- Mercato di piazza XX Settembre (martedì, giovedì, venerdì, sabato): 16 posteggi compresi i produttori agricoli ed il posteggio n.5 deve restare libero per garantire l'accesso contingentato all'area mercatale
- Mercato di via Redipuglia (viale Vat): 32 posteggi compresi i produttori agricoli
- Mercato di via Riccardo di Giusto: 10 posteggi compresi i produttori agricoli
- Mercato delle specialità stagionali: 1 posteggio (piazza 1° maggio)

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e sono efficaci fino al 17/05/2020.

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono revocate le ordinanze n. 11 del 14 aprile 2020 e n. 14 del 30 aprile 2020

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.



Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine
Tel. 0432/1271111 - Fax 0432/1270355

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Via Lionello, 1
33100 Udine - Tel. 0432/1272607



COMUNE DI UDINE
Il Sindaco



DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze della Polizia statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale, diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione nonché inviato alle associazioni di categoria.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
On. Pietro Fontanini



Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine
Tel. 0432/1271111 - Fax 0432/1270355

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Via Lionello, 1
33100 Udine - Tel. 0432/1272607